STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

SUPERBUDDA

DENOMINAZIONE, DURATA E FINALITA'

Art. 1

E' costituita una Associazione a carattere artistico e socio-culturale denominata SUPERBUDDA. L'Associazione ha sede in Torino.

Art. 2

L'Associazione non persegue finalità di lucro: essa vive con i proventi delle quote sociali, donazioni, liberalità e contribuzioni a fondo perduto o a titolo associativo, devolute da Enti nazionali o internazionali, pubblici o privati, Istituti bancari, Associazioni, Società, liberi cittadini. In nessun caso l'accettazione di quote o contributi in denaro potrà rappresentare raccolta di denaro al di fuori delle finalità peculiari dell'Associazione.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta, a termini di legge, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 4

L'Associazione si propone di operare in campo socio-culturale, occupandosi di politiche culturali, arte contemporanea, formazione, ricerca e applicazione di processi creativi nella comunità e nel territorio.

ATTIVITA'

Art. 5

L'associazione ha come scopo l'agire in campo culturale nel più ampio significato del termine, operando, in questo senso, nella ricerca e produzione culturale, artistica e tecnica, in tutte le sue accezioni, compresi gli strumenti forniti dalle tecnologie, con l'esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al proseguimento dello scopo sociale. L'associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4 art 87, DPR 22 dicembre 1986, n. 917

L'associazione si prefigge di:

- a) diffondere favorire, promuovere lo sviluppo dell'arte contemporanea che si esprimono attraverso il linguaggio del suono, del corpo e della voce, l'uso degli strumenti video, grafico, fotografico.
- b) concorrere allo sviluppo di nuove forme espressive attraverso la ricerca artistica, l'attività di sperimentazione, di documentazione, di organizzazione di spettacoli.
- c) Promuovere e svolgere un'attività di gestione e programmazione di spazi teatrali o spazi pubblici polivalenti in collaborazione con gli enti e gli organismi più appropriati con momenti di divulgazione del linguaggio teatrale, di formazione, di ricerca e sperimentazione scenica, musicale e artistica, nelle più avanzate espressioni contemporanee.
- d) realizzare seminari e laboratori collegati a progetti teatrali, di danza e di ricerca e inseriti in progetti finalizzati a forme produttive.
- e) realizzare mostre, corsi di formazione, progetti culturali, incontri, convegni; promuovere la nascita di riviste di informazione che consentano di sollecitare momenti di dibattito sui temi dell'arte e del teatro contemporanei e della cultura in genere.
- f) favorire la formazione nel campo delle arti performative , promuovere e facilitare lo sviluppo di progetti di giovani realtà che sia affacciano al panorama delle arti performative.

DIE

Moule Racole

g) L'Associazione potrà affiliarsi ad altri Enti, organismi ed Associazioni nazionali ed internazionali, cui si riconosca o di cui condivida gli obiettivi, accogliere l'adesione di Associazioni e Circoli che si riconoscano nelle sue finalità. L'Associazione potrà inoltre assumere incarichi da Enti pubblici e privati per qualsiasi tipo di attività legate allo scopo dell'Associazione.

Art.6

Nell'ambito dell'attività svolta e nei settori di intervento sopra definiti, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni necessarie allo scopo, sostenendone i costi relativi, appoggiarsi a strutture preesistenti, anche commerciali, operare in collaborazione con persone fisiche, enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali e da questi ricevere contributi a fondo perduto, da utilizzarsi per le finalità associative e per la copertura dei costi sostenuti, ivi compresa l'erogazione a terzi ed agli associati di servizi nel campo del teatro e dell'arte contemporanea.

SOCI ED ORGANI SOCIALI

Art.7

Possono entrare a far parte dell'Associazione persone fisiche, indipendentemente dalla loro cittadinanza, professione, titolo di studio, sesso, razza, religione e condizione sociale, così come Enti, Associazioni, persone giuridiche che si riconoscano negli scopi del presente Statuto, previo parere favorevole del Consiglio.

I soci si dividono in:

soci fondatori; soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che, a giudizio unanime e insindacabile del Consiglio, hanno acquistato diritto a tale qualifica per avare promosso e sostenuto le finalità dell'Associazione, collaborando e rendendone possibile la costituzione e la successiva attività. Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che, condividendo lo scopo dell'Associazione e acquisita la qualifica di socio, intendono collaborare al suo conseguimento, mediante il versamento della quota annua. La qualifica di socio ordinario si acquista con la presentazione e l'accettazione della domanda di ammissione, assunta a maggioranza, da parte del Consiglio Direttivo ed il versamento della quota sociale stabilita dal Consiglio.

Art. 8

I soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale, ove prevista; all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organismi sociali.

Ogni associato si impegna a partecipare, nei limiti delle proprie possibilità, a tutte le manifestazioni di carattere culturale e amministrativo dell'Associazione, apportando la propria fattiva collaborazione. I soci sono tenuti al rispetto delle norme di legge e del presente Statuto e delle delibere del Consiglio Direttivo; l'inosservanza potrà dar luogo all'esclusione del socio.

Art.9

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione o comunque:

per mancato pagamento della quota sociale;

per atti e comportamenti ritenuti lesivi del buon nome dell'Associazione, ovvero siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;

per recesso a seguito di comunicazione scritta e motivata da notificare al Direttivo;

per inosservanza dello Statuto e delle norme dei regolamenti interni stabiliti dal Direttivo

per esclusione deliberata dal Direttivo previa approvazione dell'Assemblea in caso di accertata inadempienza, dopo aver udito l'interessato.

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

L'ASSEMBLEA DEI SOCI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11

L'Assemblea dei soci costituisce l'organo supremo dell'Associazione ed è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari in regola con il pagamento delle quote. E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua vece dal Vice Presidente. All'Assemblea spetta determinare gli indirizzi generali per il conseguimento

fu

ge on Thouselde delle finalità statutarie e vigilare sull'attuazione dei relativi interventi.

In particolare sono di competenza dell'Assemblea in via ordinaria:

la nomina delle cariche sociali;

l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'anno precedente e delle Relazioni del Consiglio direttivo; tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;

L'Assemblea delibera in via straordinaria sulle modificazioni dell'atto costitutivo del quale il presente Statuto è parte integrante e sostanziale, sulla liquidazione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 12

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni volta che lo ritenga necessario il Consiglio direttivo o ne faccia richiesta almeno metà dei soci con diritto di voti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è dallo stesso convocata mediante avviso a tutti i soci.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega. Le delibere dell'Assemblea straordinaria richiedono la presenza diretta o mediante delega di almeno due terzi dei soci e le delibere sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentanti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole dei due terzi dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci anche se non sono intervenuti o sono dissenzienti. Dalle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale da trascrivere su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tale libro è a disposizione dei soci per eventuali consultazioni.

Art. 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo ed è composto da un numero non inferiore a tre e non superiore a cinque consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci. I Consiglieri rimangono in carica per la durata fissata dall'Assemblea all'atto delle loro nomine. Il Consiglio direttivo elegge nel suo ambito un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Il Presidente del Consiglio direttivo è allo stesso tempo Presidente dell'Associazione. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario coordina la riscossione delle quote e delle altre entrate, il pagamento delle spese, la tenuta dei registri, custodisce ed amministra il patrimonio sociale secondo le direttive impartitegli dal Consiglio.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale su iniziativa del Presidente o della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo è presidente dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. Alla fine delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale da trascrivere su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Per la validità delle delibere occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso della parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, organizza le attività culturali della medesima e compie tutti quegli atti necessari al raggiungimento degli scopi sociali.

Esso ha il compito di:

dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea:

fissare annualmente la quota sociale;

predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

attuare ogni altro atto previsto dal presente Statuto.

Il Consiglio direttivo può emanare regolamenti per disciplinare l'organizzazione dell'attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 14

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono al percipiente solo il diritto ad un compenso forfettario a titolo di rimborso spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO

Art. 15

II Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di fondazione e di associazione dei soci, dai beni che

Ju

Franciscole

divengono proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi ed eccedenze di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di Enti, Istituzioni, Associazioni e privati e da contributi erogati dallo Stato, Enti pubblici o altre organizzazioni. Il finanziamento periodico proviene dalle quote sociali dei partecipanti alle attività dell'Associazione, da versarsi nella misura stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare, al netto delle spese sostenute, l'attivo sociale, anche in dipendenza dall'attività svolta dall'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità.

Art. 16

Il patrimonio sociale, costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione e dalle somme accantonate da destinare esclusivamente per il perseguimento dei fini e degli scopi dell'Associazione, è indivisibile.

Si rispetterà il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposta dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà destinato ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

SCIOGLIMENTO E RINVIO ALLA LEGGE

Art. 17

Lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire per cessazione dello scopo e per delibera dell'Assemblea straordinaria, la quale provvederà anche alla nomina di un liquidatore, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 18

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme della legislazione vigente in materia di Associazioni non riconosciute.

Torino, il 16 gennaio 2013

Giuseppe Alcaro

Davide Tomat

Francesca Cola

Francesco Ameglio

Gabriele Ottino

Claudid Tortorici